

ammessi anche i supplenti di classi aggiunte delle scuole regie ».

RISPOSTA. — « Con decreto luogotenenziale 19 giugno, n. 1090, si è provveduto, nell'interesse dell'insegnamento, a togliere anche per le scuole pareggiate il divieto di apertura di concorsi per quanto concerne le cattedre vacanti.

« In riguardo all'anteriore stato di guerra, si è creduto di dover regolare i detti concorsi con norme speciali, donde la necessità di limitarli a coloro che si trovassero in determinate condizioni.

« I concorsi stessi sono perciò limitati esclusivamente:

1° a coloro che abbiano prestato servizio militare dopo il 25 maggio 1915;

2° a coloro che nella scuola pareggiata a cui aspirano abbiano insegnato per non meno di un anno con nomina approvata dalla Giunta provinciale per le scuole medie:

« Non si è ritenuto di estendere ad altre categorie i concorsi, nell'interesse stesso dell'insegnamento.

« I supplenti, i quali non si trovino nelle condizioni sopra indicate, potranno essere ammessi ai concorsi che dovranno bandirsi per le cattedre a cui non si possa ora provvedere, ed a quelle che siano da istituire.

« A tale proposito è da avvertire che la istituzione di corsi completi, per la disposizione dell'articolo 221 del Regio decreto 3 agosto 1908, n. 623, è non un obbligo, come ritiene l'onorevole interrogante, ma una facoltà dell'ente da cui dipende la scuola pareggiata.

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI »

Larizza. — *Al ministro dell'istruzione pubblica.* — « Per sapere se intenda estendere alla scuola media o normale pareggiata il decreto luogotenenziale 25 aprile 1919, n. 61, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1919, n. 106, revocando conseguentemente il decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge il 21 dicembre 1915, n. 1774, almeno per quanto riguarda il ramo della pubblica istruzione delle scuole pareggiate, di guisa che i comuni che mantengono le scuole pareggiate possano sistemare il loro personale bandendo regolari concorsi, come pratica lo Stato in virtù del cennato decreto luogotenenziale 25 aprile 1919 ».

RISPOSTA. — « Con decreto luogotenenziale 9 giugno 1919, n. 1090, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 18 luglio u. s., n. 171, si è provveduto a togliere il divieto all'apertura dei concorsi anche nelle scuole pareggiate. Però, per la prima volta, per le stesse ragioni di equità e di opportunità che hanno determinato le disposizioni di cui nel decreto luogotenenziale 25 aprile 1919 relativo alle scuole regie, ai concorsi potranno partecipare solo coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, ovvero coloro che abbiano prestato servizio di supplenza nelle scuole pareggiate per un determinato periodo di tempo (non meno di un anno).

« Il sottosegretario di Stato

« CELLI ».

Libertini Gesualdo ed altri. — *Al ministro del tesoro.* — « Sulla necessità di consentire che senza ulteriore istruttoria vengano elevati almeno al doppio i mutui concessi per condutture di acque prima della guerra, senza di che non sarà possibile l'esecuzione dei lavori occorrenti all'uopo, lasciando così moltissimi comuni privi del beneficio dell'acqua potabile ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero, d'accordo con quello dell'interno, sta studiando la possibilità di emanare provvedimenti diretti ad estendere la portata dei benefici ora vigenti in materia di opere d'igiene, nel senso, tra l'altro, desiderato dall'onorevole interrogante.

« Data, però, la portata finanziaria dell'onere che verrebbe a gravare il bilancio dello Stato, pel concorso nel pagamento degli interessi, non è possibile, sin da ora, dare affidamenti, pur assicurando che la questione viene esaminata con speciale attenzione.

« Tale risposta viene data anche a nome del ministro dell'interno.

« Il sottosegretario di Stato

« BELOTTI ».

Loero. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno di abbassare il limite di classe stabilito per i militari delle terre liberate fino alle classi 1895 con le circolari del Ministero della guerra (Direzione generale leva e truppa), n. 45138-2 del 6 dicembre 1918, e n. 45138-2 dell'11 marzo 1919, per ottenere l'invio in licenza illimitata, tenuto conto della smobilizzazione già avvenuta delle classi fino al 1890 ».